



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI		SEDUTA DEL
Registro	Protocollo	
64	82457	30 novembre 2017

Seduta Pubblica

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre in Cremona, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza della Sig.ra Simona Pasquali in qualità di Presidente del Consiglio, la partecipazione della Sig.ra Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo e l'assistenza degli scrutatori Signori Luigi Lipara, Sara Arcaini e Ferruccio Giovetti.

il seguente OGGETTO:

Modifica al Titolo I, VI e IX ed abrogazione del Titolo VII del regolamento per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante.

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Signori:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
a BECCARA Sig.ra LIA	SI	FIAMMA Sig. RENATO	SI
AMORE Sig. LUIGI	SI	GAGLIARDI Sig. GIOVANNI	SI
ANTONIOLI Sig. ALESSIO	SI	GALIMBERTI Prof. GIANLUCA - Sindaco	SI
ARCAINI Sig.ra SARA	SI	GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO	GIUST.
BONA Sig. RODOLFO	SI	GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE	SI
BONALI Sig. FILIPPO	SI	LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA	GIUST.
BUFANO Sig. MICHELE	SI	LIPARA Sig. LUIGI	SI
BURGAZZI Sig. LUCA	SI	MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO	SI
CANALE Sig. SANTO	SI	PASQUALI Sig.ra SIMONA - Presidente	SI
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	POLI Sig. ROBERTO	SI
CARPANI Sig. ALESSANDRO	SI	PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA	SI
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA	SI	SCHIFANO Sig. GIANCARLO	SI
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA	SI	SOZZI Sig. ANDREA - Vice Presidente	SI
CIGALA Sig. ROBERTO	NO	TELLI Sig.ra STEFANIA	SI
EVERET Sig. GIORGIO	SI	VENTURA Sig. MARCELLO MARIA	NO
FANTI Sig. ALESSANDRO	SI	ZANARDI Sig. ALESSIO	SI
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA	SI		

Comune di Cremona

--	--	--	--



IL CONSIGLIO COMUNALE

DECISIONE

Modifica i Titoli I, VI, e IX del regolamento per i circhi equestri e l'attività dello spettacolo viaggiante e abroga il Titolo VII del medesimo regolamento come in dettaglio di seguito descritto:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Classificazione dei Circhi Equestri

1. I circhi si intendono classificati analogamente alla suddivisione ministeriale nelle seguenti categorie:
 - 1a classe:
 - n. posti a sedere superiore a 2000
 - n. addetti non inferiore a 80
 - 2a classe:
 - n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000
 - n. addetti compreso tra 30 e 60
 - 3a classe:
 - n. posti a sedere compreso tra 600 e 900
 - n. addetti compreso tra 15 e 24
 - 4a classe:
 - n. posti a sedere compreso tra 350 e 500
 - n. addetti compreso tra 7 e 12
 - 5a classe:
 - n. posti a sedere compreso tra 100 e 300
 - n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).
2. Per la classificazione dei teatri viaggianti e moto auto acrobatiche si valuterà il solo requisito del numero dei posti a sedere.
3. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra, i circhi dovranno soddisfare a tutti e due i requisiti previsti da ciascuna classe.
4. Nel caso in cui la domanda venga presentata riferita ad una classe, il circo, qualora ammesso a partecipare, dovrà obbligatoriamente esercitare l'attività con la classe per la quale è stato concessionato ed ammesso nel territorio comunale.

TITOLO VI: CIRCHI EQUESTRI

Inserimento di un nuovo articolo “Definizioni” che assume il n. 45 con conseguente rinumerazione degli articoli dal n. 46 al n. 48.

Art. 45 Definizioni

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/1968 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni, nelle seguenti Sezioni:
 - III Teatri Viaggianti
 - IV Circhi equestri
 - V - Esibizioni moto-auto acrobatiche.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle norme previste dal presente regolamento le attività dei Teatri di burattini.

Art. 46 Disposizioni generali (già art. 45)

1. Le aree destinate ad ospitare le attività di cui all'art. 45 possono essere utilizzate a tale scopo nell'arco dell'anno solare, nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre.
Il periodo indicato potrà essere modificato dal Comune per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore. Non potrà essere autorizzato più di un complesso nello stesso periodo.
2. Le aree destinate ad ospitare attività circensi vengono definite con apposito atto di Giunta Comunale.
3. Tutte le aree devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 19/08/1996 Titolo VII.
4. Il periodo degli spettacoli, di norma, non deve essere inferiore a giorni 4, compreso sabato e domenica, e l'occupazione dell'area non può superare la durata di 15 giorni. L'Amministrazione Comunale può comunque derogare ai predetti limiti di durata, per comprovati motivi.
5. Il periodo preciso di permanenza del complesso circense e simili e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni dovranno essere concordati anticipatamente con l'Amministrazione Comunale.
6. Eventuali proroghe dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale, almeno 3 giorni prima del termine della manifestazione, salvo i casi di comprovata urgenza.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
8. Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.

Art. 47 Domanda per la concessione delle aree (già art. 46)

1. Le domande devono essere presentate telematicamente esclusivamente tramite la piattaforma comunale e devono pervenire all'Amministrazione Comunale nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 31 dicembre dell'anno precedente per il quale si richiede l'occupazione. Le domande presentate in data anteriore o posteriore a detti periodi non saranno prese in considerazione e verranno archiviate dall'ufficio competente.
2. Nella domanda l'interessato dovrà specificare i seguenti dati:
 - a) generalità complete del richiedente (dati anagrafici e fiscali del titolare) e/o del legale rappresentante, sede e recapito anche telefonico a cui inviare le comunicazioni; indicazione dell'insegna con la quale il circo opera;
 - b) indicazioni di tipologia di spettacolo proposto (anche mediante sito internet di riferimento), indicazione delle piazze autorizzate nell'ultimo anno e programma di massima degli spettacoli;
 - c) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprendente di mezzi al seguito);
 - d) codice identificativo dell'attività;
 - e) numero dei posti a sedere che si chiedono nello specifico per Cremona;
 - f) solo per i circhi il numero degli addetti risultante dalla dichiarazione Enpals riferita alla media mensile calcolata nei sei mesi antecedenti la data della domanda;
 - g) date richieste per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del periodo indicato nel comma 47, con la precisazione della data di inizio e fine dell'occupazione dell'area e degli spettacoli;
 - h) indicazione della superficie complessiva utilizzata per la sosta dei carriaggi e abitazioni;
 - i) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

3. Alla domanda dovranno essere allegate:
1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti il possesso della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, con i relativi estremi di rilascio riportante il codice identificativo del complesso;
 2. in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;
 3. fotografie a colori aggiornate della struttura che si intende installare;
 4. planimetria di massima riportante la collocazione, sull'area richiesta, di tutte le strutture principali ed di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
 5. copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa al complesso circense che si intende installare, in corso di validità;
 6. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante le strutture e gli impianti da installare;
 7. versamento dei diritti istruttori.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, in presenza di un complesso circense con animali il contenuto della domanda e gli allegati da presentare a corredo devono essere integrati con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali.
5. Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso.
6. Le domande che non conterranno gli elementi suindicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente Ufficio Comunale. (già comma 8)
7. Le domande non regolarizzate nei termini saranno respinte. (già comma 9)

Art. 48 Criteri di concessione (già art. 47)

1. Alle attività di cui all'articolo 45, in caso di domande concorrenti per il periodo di cui all'articolo 47, l'area è concessa applicando in via prioritaria i seguenti criteri :
 - complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli e che non allestisce zoo o serragli con animali;
 - complesso appartenente alla classe superiore;
 - complesso che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Il riconoscimento del criterio verrà effettuato dall'ufficio in base ai dati contenuti nella licenza comunale.
2. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione dell'area secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di non ammettere alla valutazione di cui al comma 1 i complessi :
 - non ritenuti adeguati all'importanza della piazza per tipologia di spettacolo, dimensione e qualità dell'offerta;
 - non conformi alle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali, con particolare riferimento all'articolo 45 "Limitazioni al parco animali" del medesimo regolamento comunale .
4. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al complesso che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra e sempre nel rispetto di quanto indicato nel regolamento.
5. L'Amministrazione Comunale altresì si riserva di escludere per anni 5 (cinque) i complessi che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni, oppure abbiano

rinunciato senza valida motivazione alla piazza già assegnata o non si siano presentati senza dare alcuna comunicazione in tempo utile per assegnare l'area ad altro complesso.

Art. 49 Rilascio delle concessioni (già art. 48)

1. L'Amministrazione Comunale, esaminate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente, darà comunicazione dell'avvenuta ammissione agli interessati.
2. La concessione sarà rilasciata solo previa presentazione di garanzia fidejussoria che preveda l'esclusione della preventiva escussione del soggetto garantito pari a 1.000,00 € entro i termini stabiliti nella lettera di ammissione a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area. La mancata presentazione entro tale termine comporta la decadenza dall'ammissione, sarà considerata tacita rinuncia senza valida motivazione e l'ufficio procederà all'assegnazione ad altro complesso.
3. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla occupazione dell'area, la fidejussione sarà interamente incamerata nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.
4. La concessione dell'area è inoltre subordinata:
 - al versamento del deposito cauzionale nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale a copertura di eventuali danni provocati all'Amministrazione.
 - al pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti;
 - ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti e per gli allacciamenti alle diverse utenze.
5. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà il mancato rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico nonché il mancato rilascio del titolo autorizzativo ad effettuare gli spettacoli e l'esclusione dalla piazza per un periodo di almeno due anni.
6. Prima dell'inizio dell'attività, ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre telematicamente l'ulteriore documentazione che il settore comunale competente si riserva il diritto di chiedere ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
7. Tutta la documentazione prodotta telematicamente dovrà essere tenuta dal concessionario anche in formato cartaceo a disposizione della commissione di vigilanza.
8. La mancata integrazione della domanda comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione degli spettacoli.
9. In presenza di un complesso circense con animali per quanto riguarda gli allegati da presentare a corredo, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali ed in particolare all'articolo 37 "Domanda".

Art. 49 Verifica condizioni di sicurezza: abrogato

Art. 50 Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Le attività di cui al presente titolo dovranno rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, rumore, igienico sanitarie e di polizia veterinaria, ordine, quiete pubblica e decoro.

Art. 51 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

2. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio dell'attività:
- ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico, prima del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli spettacoli. Il mancato ritiro del permesso di occupazione di suolo pubblico comporta l'allontanamento dall'area e l'esclusione dalle piazze comunali per il periodo di due anni;
 - adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attività;
 - non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune;
 - rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dall'Amministrazione Comunale, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
 - iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
 - attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale?), in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
 - osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nella concessione;
 - esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
 - mantenere la massima pulizia e decoro dell'area in concessione, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
 - provvedere a proprie spese agli allacci previo apposito contratto da stipularsi con la preposta azienda;
 - ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;
 - provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata - sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
 - rispettare le norme dei contratti di lavoro, per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extra comunitari;
 - consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;
 - osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti;
 - esibire la documentazione richiesta dagli organi di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali.
3. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare le strutture prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, sarà escluso da nuove assegnazioni per un periodo di due anni.

Art. 52 Divieto di sub-concessione – Rappresentanza

1. Anche per i complessi di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 32 e 33, concernenti, rispettivamente, il divieto di sub-concessione e la rappresentanza.
2. L'eventuale installazione di un complesso diverso da quello autorizzato, in base alla documentazione allegata alla domanda, indipendentemente dalle dimensioni, comporta l'esclusione da ogni ulteriore concessione per un periodo di tre annualità, l'incameramento integrale della fidejussione e l'obbligo di rimozione immediata di tutte le strutture.

TITOLO VII :TUTELA DEGLI ANIMALI: ABROGATO (artt. 53 – 54 – 55: abrogati)

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 Norme transitorie e finali

1. Le domande per l'installazione dei complessi di cui al titolo VI, pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento verranno valutate con i criteri del nuovo titolo VI.

Art. 60 Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 61 Abrogazione norme precedenti

1. Restano abrogati il Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/18809 del 23.3.1993, modificata con successiva deliberazione n. 121/41749 del 13.7.1993, ed ogni altro atto di questo Comune, avente natura regolamentare, che risulti con esso incompatibile

Dà atto che, in seguito alle modifiche introdotte, il nuovo testo del regolamento è quello figurante quale allegato A) al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Stabilisce che il regolamento, come modificato, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la presente deliberazione di approvazione.

MOTIVAZIONI

La Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", demanda ai comuni, oltre all'individuazione dell'elenco delle aree disponibili per l'esercizio dell'attività, la determinazione delle modalità di concessione delle stesse aree agli operatori.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/21768 del 15 aprile 1999 venne approvato il regolamento per i circhi equestri e l'attività dello spettacolo viaggiante, regolamento successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 17 gennaio 2011.

In data 27 aprile 2017 è stato approvato il regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali il quale ha stabilito che, dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti, che dovranno essere adeguati entro 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Risulta pertanto necessario modificare il vigente regolamento per i circhi equestri e l'attività dello spettacolo viaggiante nella parte riguardante l'attività circense.

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti (vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di modificare i Titoli I, VI e IX e di abrogare il Titolo VII del medesimo Regolamento come in dettaglio specificato nella parte decisionale.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Mandare copia del presente provvedimento al Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente, ai Servizi Polizia Locale, Comunicazione, al Servizio Suolo Sottosuolo Cantieri, Illuminazione e Trasporti, Sportello Unico Imprese, per quanto di rispettiva competenza

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione consiliare n. 44/21768 del 15 aprile 1999 di approvazione del regolamento per i circhi equestri e l'attività dello spettacolo viaggiante.

Deliberazione Consiliare n. 3 del 17 gennaio 2011 di modifica del regolamento per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante.

Note trasmesse dall'Ente Nazionale Circhi in data 5 giugno 2017 e 29 agosto 2017 assunte al Protocollo Generale rispettivamente al n. 37538 e al n. 59781.

Osservazioni espresse dal Servizio Ambiente ed Ecologia in data 25 ottobre 2017

Parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente attinente il Commercio, il Turismo, la Sicurezza, la Polizia Municipale espresso nella seduta del 16 novembre 2017.

NORMATIVA

Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" che demanda ai comuni, oltre all'individuazione dell'elenco delle aree disponibili per l'esercizio dell'attività, la determinazione delle modalità di concessione delle stese aree agli operatori;

PARERI

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 26 ottobre 2017 e in data 20 novembre 2017 dal Direttore dell'Unità di staff urbanistica ed Area Omogenea sulla regolarità tecnica.

Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando impegno di spesa, non è necessario chiedere il parere del Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, al momento della votazione i presenti sono n. 30.

La Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.

Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 20	(a Beccara – Antonioli – Arcaini - Bona – Bonali – Bufano - Burgazzi – Canale – Carletti - Chiappani – Fiamma – Gagliardi - Galimberti – Lipara – Manfredini - Pasquali – Poli – Pontiggia - Schifano – Telli)
voti contrari	n. 1	(Amore)
astenuti	n. 9	(Carpani – Ceraso – Everet - Fanti – Fasani – Giovetti - Sozzi – Ventura - Zanardi)

Constatato l'esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

FS/pd

Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:

LA PRESIDENTE

(Sig.ra Simona Pasquali)

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64/82457 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 7 dicembre 2017 al 21 dicembre 2017.

Cremona, lì 7 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dott.ssa Gabriella Di Girolamo*)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64/82457 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 30
NOVEMBRE 2017

Note:
